SENTENZA DELLA CORTE

del 20 marzo 2013

nella causa E-3/12

Regno di Norvegia, rappresentato dal ministero del Lavoro, contro Stig Arne Jonsson

[Regolamento (CEE) n. 1048/71 — Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Indennità di disoccupazione — Residenza nel territorio di un altro Stato SEE — Condizione di presenza effettiva nello Stato dell'ultima occupazione ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione]

(2013/C 277/07)

Nella causa E-3/12, Regno di Norvegia, rappresentato dal ministero del Lavoro, contro Stig Arne Jonsson — ISTANZA del *Borgarting lagmannsrett* (Corte d'appello), ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, riguardo alle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori nello Spazio economico europeo — la Corte, composta da Per Christiansen, presidente facente funzione, Páll Hreinsson (giudice relatore) e Martin Ospelt (giudice ad hoc), giudici, si è pronunciata il 20 marzo 2013 con sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1) L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 osta a una norma nazionale ai sensi della quale il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione è subordinato all'effettiva presenza nello Stato SEE interessato. Una tale norma non può essere invocata contro le persone di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto i), del citato regolamento.

   a) Ai fini della risposta al quesito, non è rilevante che la persona disoccupata viva in un paese vicino allo Stato di ultima occupazione.

   b) Inoltre, in circostanze quali quelle in cui versa il convenuto nel procedimento principale, il fatto che una persona priva di occupazione si iscriva come disoccupato e richieda l'indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza non ha conseguenze ai fini dell'applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto i).